

Assemblea degli Azionisti TO LETT. **A** ... ALL'ART. 10Siena 12 Aprile 2017 N° **35867** DI REPERTORIO
17600Categoria **Servizio Assemblea**

N° DI RACCOLTA

Cognome	Nome	Società
AZZARONE	LUCIEN	
BAO	RAIMONDO	
BEGANI	DIMITRI	
BENI	SIMONE	
BERNARDI	FABRIZIO	
BIAGINI	ELISA	
BIANCIARDI	LORENZO	
BINDI	MAURO	
BIZZARRI	GIULIO	
BORGHERESI	MARIO	
BORGHINI	CLAUDIA	
CASINI	VICTOR HUGO	
CASTELLINI	CINZIA	
CATTELAN	STEFANO	
CETOLONI	FRANCESCO	
CIACCI	FLAVIO	
COLLIGIANI	NICOLA	
DANESI	MASSIMILIANO	
FAZZINO	NICCOLO'	
FUCILI	STEFANO	
GARGANO	GAETANINO	
GOBBI	SILVIA	
GRANAI	ROBERTO	
GUIDOTTI	GIGLIOLA	
GUIGGIANI	GUIDO	
IACOVONE	LORENZO	
JANNACONE	GIOVANNI	
MACIS	SONIA	
MANDIROLA	DENISE	
MAZZUCA	FERNANDO	
MIGLIORINI	FABIOLA	
MIGLIORINI	LUIGI	
MINACCI	DANIELA	
PIANIGIANI	SIMONE	
PIERI	STEFANO	
PIERONI	DUCCIO	
PISTOLESI	SERGIO	
RICCI	GIAMPIERO	
ROSI	ANTONIO	
TOZZI	FEDERICO	
VALERIANI	ANDREA	
VALLI	GUIDO	
VIERI	BRUNO	

Presenti **43**Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
AGGRAVI	MARIA ELENA	
ALIBRANDI	GIUSEPPE	
BARBARULO	ANGELO	
BAROSINI	ANTONIO	
BATI	CARLOTTA	
BERGAMI	GIAMPIERO	
BEZZINI	FEDERICA	
BINELLO	MAURIZIO	
BONFANTI	ALESSANDRO	

Gruppo selezionato **TUTTI**

Assemblea degli Azionisti

Siena 12 Aprile 2017

Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
BRUNI	BEATRICE	
BRUNNO	MASSIMO	
CARNEADE	ETTORE	
CARUSO	ENRICO	
CATTICH	FRANCESCO	
CICIRIELLO	VERONICA	
COCCO	PIERFRANCESCO	
COCIORVA	BOGDAN	
DA RIO	ANDREA MARTINO	
DALLA RIVA	ILARIA	
DAMIANI	GIOVANNI	
DI CHIARO	CLAUDIO	
DRAGHI	BARBARA	
FACCHIELLI	ANDREA	
FALCO	LUCA	
FELLINI	FRANCESCO	
FERRONI	PIER LUIGI	
FLORIO	PIERO	
GALGANI	CHIARA	
GIANNETTI	SIMONA	
GUIGGIANI	BIANCA	
LAPUCCI	LUISA	
LEANDRI	FABRIZIO	
LOMBARDI	GIOVANNI	
LONGOBARDI	MAURIZIO	
MAFFEI	MARIA	
MARCHETTI	BEATRICE	
MARTINI	GIULIA	
MARTINO	TEODORA ROSSANA	
MAUGINI	GIORGIO	
MAZZOLIN	LODOVICO	
MELE	FRANCESCO RENATO	
MIRANDOLA	ROBERTA	
MONICELLI	ENRICO	
NUCCI	ANTONIO	
PAGLIANTINI	LAURA	
PALOCCI	MARCO	
PAPANIAROS	ALESSANDRO	
PASUT	CHIARA	
PERITI	EUGENIO	
PIZZETTI	LETIZIA	
PIZZOLANTE	FRANCESCO	
POLI	GUIDO	
POZZI	ELISABETTA	
QUAGLIANA	RICCARDO	
RAIMONDO	SONIA	
RUGGERI	MAURO	
SABA	GIULIA	
SALVO`	NICOLETTA	
SANDRETTI	BRUNA	
SANTI	DIEGO	
SAVARESE	LUCIA	
SCALIOTI	ROSSELLA	
SERRA	GIANLUCA	
SPAGNOLI	LUCA	
STALLEY	REBECCA	
TAURO	CARMELA	
TOSELLI	BARBARA	
VISCONTI	MARIO	
VITTO	FEDERICO	
ZAMPARELLA	LEONARDO	

Assemblea degli Azionisti

Siena 12 Aprile 2017

Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
ZANCHI	MARIO	

Presenti **71**Categoria **Stampa**

Cognome	Nome	Società
ALOISI	SILVIA	
BACHINI	SIMONE	
BERNABEI	STEFANO	
BIAGIANI	ALEANDRO	
BONCIANI	MAURO	
BONFANTI	SUSANNA	
BONGIOVANNI	FRANCESCO	
CARIGNANI	VIOLA	
CHIARANO	FRANCESCA	
D'OPPIDO	STEFANIA	
DANISI	SUSANNA	
DAVI	LUCA	
DEL BIANCO	PAOLO	
DI MITA	DANILO	
DI PASQUALE	SERGIO	
GRAZIOLA	GERARDO	
LAMORTE	CRISTIAN	
LANDAU	JANINA BENEDETTA	
LORENZINI	ALESSANDRO	
MAESTRINI	GIULIA	
MARTINI	PAOLO	
MATTIOLI	AUGUSTO	
MENCARONI	PINO	
MUGNAINI	DOMENICO	
PACCHIANI	ORLANDO	

Presenti **25**Categoria **Ospite**

Cognome	Nome	Società
.....		
ANTICHI	GIOVANNI NICCOLO'	
BENSAIA	RAFFAELLO	
BONFIGLIO	MASSIMILIANO	
BRUNAMONTI	FABIO	
CARBONETTI	FRANCESCO	
CASINI	FRANCO	
CHIULLI	FRANCESCO	
DAMIANI	ANTONIO	
DI STEFANO	STEFANO	
GIUGGIOLI	ANDREA	
MONTAGNA	CARLO	
PAVANI	LUCIANO PATRIZIO	
PAVESI	CARLO	
SCARPELLINO	ALESSIA	
USAI	DAVIDE	
VOLTOLINI	GABRIELE	

Gruppo selezionato TUTTI

Assemblea degli Azionisti

Siena 12 Aprile 2017

Categoria **Ospite**

Cognome	Nome	Società
ZOPPINI	ANDREA	

Presenti 18**Totale Generale 157**



ALLEGATO LETT. B ALL'ATTO
N° 35867 DI REPERTORIO
N° 14600 DI RACCOLTA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in **Siena – Viale Mazzini 23 – il 12 aprile 2017 alle ore 9:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1 Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).
- 3 Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), per l'approvazione del piano di "performance shares" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- 1 Proposta di riduzione del capitale sociale a copertura della perdita residua al 31 dicembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 15 e 19; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni generali

Le azioni ordinarie sono n. 29.320.798 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente Avviso di Convocazione la Banca detiene n. 1.476 azioni ordinarie a titolo di usufrutto; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **3 aprile 2017**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca e possessori di *PasKey Internet Banking*, effettuare anche tramite tale applicativo la richiesta di partecipazione in Assemblea, secondo le modalità ed i tempi tecnici indicati a mezzo lo stesso applicativo.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente in formato elettronico tramite il sito www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*), o tramite *PasKey Internet Banking* per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it o mediante invio al numero di fax +39/0577/296396.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Banca ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF"), la società Computershare S.p.A. (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*) oppure richiesto agli indirizzi di seguito riportati.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro le ore 24:00 del giorno 10 aprile 2017, all'indirizzo di Via Monte Giberto 33, 00138, Roma. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it o via fax al numero +39/06/45417450. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziotitoli.it. La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande solo sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 9 aprile 2017 compreso, – trasmettendole,

unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale oppure inviata per posta raccomandata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di Convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini di legge presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione (unitamente al presente Avviso di Convocazione) sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.mps.it, nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Nel medesimo sito internet sono inoltre disponibili una Guida per l'Azionista, che riepiloga le norme che regolano la partecipazione in Assemblea precedentemente

citare, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/0577/293360 - +39/0577/293135.

Siena, 10 marzo 2017


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Alessandro Falciai

GRUPPOMONTEPASCHI

Addetti alle Emergenze		☎ N. 1	☎ N. 2
COORDINATORE	CIACCI FLAVIO	0577 296310	335 7904909
SOST. COORDINATORE	GARGANO GAETANO	0577 296309	=
SOST. COORDINATORE	GEI PAOLO	0577 296100	335 7523619
SALA REGIA AUDITORIUM	Presidio Emergenza Auditorium	0577-296235	
GUARDAROBA AUDITORIUM	Presidio Emergenza	0577-296297	

NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I PRESENTI IN CASO DI EMERGENZA



**AUDITORIUM
SIENA – V.LE MAZZINI NC.23**

*E' fatto obbligo il rispetto delle norme, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza di tutti i presenti*

**COME PREVISTO DAI DISPOSTI DI LEGGE È VIETATO FUMARE IN
TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO**

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone è stato predisposto un Piano di Emergenza che consiste in un sistema di procedure ed azioni intese ad affrontare e ridurre i rischi derivanti da eventi pericolosi quali: incendio, scossa sismica, incidente o malore, ecc.

Per attuare le procedure di emergenza previste nel piano è stata predisposta un'apposita struttura organizzativa formata da persone addeite alla gestione delle emergenze i cui nomi e numeri telefonici sono riportati negli appositi cartelli "numeri di emergenza" affissi in vari punti dell'immobile.

Nel caso si renda necessario provvedere ad evacuare l'edificio è stato predisposto un allarme a suono continuo.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Qualsiasi persona avverta una situazione di pericolo grave ed immediato (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.) deve contattare uno degli addetti all'emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno della sede sono tenute a prendere cognizione dell'uscita di emergenza più vicina e del luogo sicuro di raccolta, come indicato dall'apposita segnaletica direzionale e nelle planimetrie installate nell'edificio.

L'apertura delle uscite di emergenza avviene previo sblocco dei dispositivi di apertura e premendo il maniglione antipanico.

Astenersi dall'effettuare interventi su impianti o mezzi antincendio.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

- allontanarsi dai locali senza creare panico seguendo il percorso di fuga indicato dall'apposita segnaletica;
- assistere le persone in difficoltà;
- defluire in modo ordinato;
- segnalare agli addetti all'emergenza sull'eventuale posizione di persone rimaste all'interno dell'immobile;
- raggiungere il "Punto di Raccolta" previsto presso l'area verde interna situata in prossimità del cancello di accesso in Via Nino Bixio n.4 e non allontanarsi in attesa delle istruzioni da parte degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI INCENDIO

- Nel caso vi sia presenza di fumo nel percorso di fuga, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
- non uscire dall'aula, se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, avendo cura di sigillare le fessure della porta con abiti bagnati ed aprire le finestre solo per il tempo necessario a segnalare ai soccorritori la propria presenza nel locale.

IN CASO DI MALORE O INCIDENTE

- Chiamare immediatamente uno degli addetti all'emergenza;
- astenersi da qualsiasi intervento diretto (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, ecc.) ed attendere l'arrivo degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI SCOSSA SISMICA

- Mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- allontanarsi da finestre, porte a vetri ed armadi, perché cadendo potrebbero risultare pericolosi;
- restare nei locali riparandosi sotto una scrivania o sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti;
- entrare nella stanza più vicina se si è in un corridoio o in un vano scala.

PIANO DI EMERGENZA AUDITORIUM SIENA



**NORME DI
COMPORTAMENTO IN CASO
DI EMERGENZA**

L' AUDITORIUM DISPONE DI UN PIANO DI EMERGENZA ED E' STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE I CUI NOMINATIVI SONO INDICATI NEI CARTELLI " NUMERI DI EMERGENZA " AFFISSI IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA.

LE USCITE DI EMERGENZA SONO DISTRIBUITE IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA, COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA QUI ALLEGATA E NELLE PLANIMETRIE AFFISSE, INDIVIDUATE QUELLA PIU' VICINA AL VS. POSTO, L' APERTURA AVVIENE CON UNA SEMPLICE SPINTA SUL MANIGLIONE ANTIPANICO

NEL CASO SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE AD EVACUARE I LOCALI L' ORDINE VERRA' COMUNICATO CON UN APPOSITO MESSAGGIO VOCALE.

QUALSIASI PERSONA AVVERTA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO (PRESENZA DI FUMO, ODORE DI BRUCIATO, ECC.) DEVE CONTATTARE UNO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI:

- FUMARE NELLA SALA E IN TUTTI I LOCALI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM;
- SOSTARE LUNGO LE VIE DI FUGA, LE SCALE E LE USCITE DI EMERGENZA.

* - Servizio Prevenzione e Protezione

USCITA DI EMERGENZA BAGNOLI/PIUMI

15 16

LUNGO LA BAF

USCITE INTERNA

USCITA DI EMERGENZA AUDITORIUM

USCITA DI EMERGENZA 08

B VITTORE

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA


USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA AUDITORIUM 31

USCITA DI EMERGENZA AUDITORIUM 09


GRUPPOMONTEPASCHI





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**DOMANDE POSTE DAI SOCI PER
ISCRITTO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 12 APRILE 2017
(IN UNICA CONVOCAZIONE)
DI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
(LA "BANCA" O "BMPS")**





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA E
DELL'AZIONISTA COOFIN**

1. Per quanto riguarda il bilancio al 31.12.2016, quante richieste risarcitorie ha ricevuto la Banca in relazione agli aumenti di capitale del 2008,2011,2014 e 2015 in sede civile e in sede penale e per quali importi?

Risposta:

IN SEDE CIVILE LA BANCA È STATA CONVENUTA IN GIUDIZIO IN N. 13 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (DEI QUALI N. 2 PROCEDIMENTI RELATIVI, OLTRECHÉ AGLI AUCAP 2008 E 2011, ANCHE ALL'AUCAP 2014 ED UN PROCEDIMENTO CHE COINVOLGE N. 125 NOMINATIVI RELATIVO, OLTRECHÉ AGLI AUCAP 2008 E 2011, ANCHE AGLI ACQUISTI DI STRUMENTI FINANZIARI SUL MERCATO SINO AL 2013) PER UN COMPLESSIVO *PETITUM* DI EURO 278,3 MILIONI PENDENTI ALLA DATA DI RIFERIMENTO. IN RELAZIONE AGLI AUCAP IN QUESTIONE LA BANCA HA RICEVUTO N. 478 RICHIESTE STRAGIUDIZIALI (E DI QUESTE ULTIME N. 75 NOMINATIVI HANNO PROMOSSO O SONO INTERVENUTI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI SOPRA INDICATI) PER UN COMPLESSIVO IMPORTO, OVE QUANTIFICATO, PARI A CA. EURO 118,1 MILIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL PROCEDIMENTO PENALE IN ESSERE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, LA BANCA FRONTEGGIA CIRCA 1550 CITAZIONI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE CIVILE PER UN *PETITUM* COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 52,5 MILIONI. ALLA DATA ODIERNA, NON AVENDO PERALTRO LA MAGGIORANZA DI TALI CONTROPARTI QUANTIFICATO LA PROPRIA PRETESA RISARCITORIA, ESSENDOSI RISERVATI DI EFFETTUARE TALI QUANTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA, LA BANCA STA EFFETTUANDO LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO AGLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI DA EFFETTUARE ANCHE A FRONTE DEGLI SVILUPPI DELLA FASE DIBATTIMENTALE DEL PROCEDIMENTO.

2. In relazione a tali richieste, quanto ha accantonato la Banca?

Risposta:

A FRONTE DI TUTTE LE VERTENZE IN CORSO, IN SEDE CIVILE, LA BANCA HA EFFETTUATO ACCANTONAMENTI CHE RITIENE CONGRUI CON I RISCHI SOTTESI A TALE TIPOLOGIA DI CONTROVERSIE ESPOSTI NELLE VOCI DEI PROGETTI DI BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO AL 31.12.2016 (ALLE PAGINE, RISPETTIVAMENTE, 162 E 261).

PER QUANTO CONCERNE LE COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE CHE LA BANCA FRONTEGGIA NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE CIVILE, SI È IN ATTESA DELLE QUANTIFICAZIONI DELLE PRETESE RISARCITORIE DA PARTE DEI SINGOLI RICORRENTI, NONCHÉ DEGLI SVILUPPI DELLA FASE DIBATTIMENTALE, NON APPENA TALI



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI SI PROCEDERÀ TEMPESTIVAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI.

VI È DA CONSIDERARE CHE, CON ORDINANZA DEL 6 APRILE U.S., SONO STATE ESCLUSE ALCUNE PARTI CIVILI CHE COMPORTERANNO, OVVIAMENTE, UNA RIDUZIONE, IN CORSO DI QUANTIFICAZIONE, DELLE RICHIESTE RISARCITORIE.

3. Sulla base di quali criteri sono stati stimati tali accantonamenti?

Risposta:

GLI ACCANTONAMENTI SONO STATI STIMATI NEL RISPETTO DELLE *POLICY* CONTABILI DI GRUPPO, IN BASE ALLO STATO DEI PROCEDIMENTI E DELLE RELATIVE RISULTANZE PROCESSUALI E TENUTO CONTO DELLE VALUTAZIONI DEI LEGALI INCARICATI DELLE DIFESE DELLA BANCA UNITAMENTE ALLE VALUTAZIONI TECNICHE DEI CONSULENTI DI FIDUCIA DELLA BANCA.

4. In particolare, sono stati previsti accantonamenti specifici per singole posizioni?

Risposta:

GLI ACCANTONAMENTI SONO STIMATI E DETERMINATI PER OGNI SINGOLA VERTENZA.

5. E, più specificatamente, sono stati previsti accantonamenti diversi in relazione agli aumenti di capitale rispettivamente del 2008,2011,2014 e 2015?

Risposta:

COME SOPRA RIPORTATO, GLI ACCANTONAMENTI SONO STATI EFFETTUATI PER SINGOLA VERTENZA CON UNA SPECIFICA VALUTAZIONE DI RISCHIO DELLE SINGOLE CAUSE. TALI DETERMINAZIONI DI ACCANTONAMENTO CONTRIBUISCONO ALLA CONSISTENZA DEI "FONDI RISCHI ED ONERI" ESPOSTI NEI PROGETTI DI BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO AL 31.12.2016 (ALLE PAGINE, RISPETTIVAMENTE, 162 E 261).

6. Per quanto riguarda il periodo successivo alla chiusura dell'esercizio 2016 e, quindi, i primi tre mesi del 2017, la banca ha ricevuto ulteriori richieste risarcitorie e per quali importi?



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Risposta:

IN SEDE CIVILE, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31.12.2016, LA BANCA HA RICEVUTO N. 19 RICHIESTE RISARCITORIE STRAGIUDIZIALI (CHE ALLO STATO SI ESTRINSECANO IN RICHIESTE DI RIMBORSO SENZA L'INCARDINAMENTO DI CAUSE CIVILI) PER UN COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO 522,8 MILIONI, CHE VANNO AD AGGIUNGERSI A QUELLE GIÀ PERVENUTE ALLA BANCA (N. 478 PER EURO 118 MILIONI DI RICHIESTE RISARCITORIE STRAGIUDIZIALI) PER UN TOTALE DI N. 497 RICHIESTE RISARCITORIE STRAGIUDIZIALI PER COMPLESSIVI CIRCA EURO 640 MILIONI. ANCHE IN QUESTO CASO LA BANCA HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE I NECESSARI ACCANTONAMENTI, RITENUTI CONGRUI CON TALE TIPOLOGIA DI CONTROVERSIE, CONSIDERATO IL FATTO CHE NON SI TRATTA PER IL MOMENTO DI CAUSE CIVILI MA DI MERE RICHIESTE DI RIMBORSO.

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31.12.2016 LA BANCA HA RICEVUTO ALTRESÌ N. 2 RICHIESTE GIUDIZIALI PER UN COMPLESSIVO *PETITUM* DI EURO 111,2 MILA PER LE QUALI SONO IN CORSO DI VALUTAZIONE I RELATIVI EVENTUALI ACCANTONAMENTI.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA CODACONS

1. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena intende aggiornare definitivamente il proprio bilancio tenendo conto di quanto è emerso nell'ambito dei procedimenti penali in corso in merito ai contratti derivati rimasti celati o se ritiene di dover ancora affidarsi a delle note allegate al bilancio per precisare che il bilancio reale potrebbe non corrispondere quello ufficiale nel caso in cui venissero confermate le tesi alla base dei procedimenti penali in corso.

Risposta:

LA BANCA, CON L'AUSILIO DEI PROPRI REVISORI E DEI PROPRI CONSULENTI, HA SEMPRE REDATTO LA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELLE VIGENTI PREVISIONI DI LEGGE O REGOLAMENTARI. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI RICHIAMATE, LA BANCA SI È SEMPRE CONFORMATA A QUANTO PRESCRITTO ANCHE DA PARTE DI CONSOB CHE, NELL'OTTOBRE 2015, CHIESE DI EFFETTUARE IL *RESTATEMENT* DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014, CON RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE "ALEXANDRIA". LA BANCA RITIENE PERTANTO DI AVER OPERATO, IN COORDINAMENTO CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE DI TEMPO IN TEMPO VIGENTI.

INOLTRE, SI RICORDA CHE LE OPERAZIONI C.D. "SANTORINI" E "ALEXANDRIA" SONO STATE CHIUSE RISPETTIVAMENTE NEL 2013 E NEL 2015. PERTANTO, I BILANCI SUCCESSIVI AL 2015 NON SONO INFLUENZATI DAL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI *LONG TERM STRUCTURED REPO*.

CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI PENALI IN ESSERE, LA BANCA NE SEGUE CON INTERESSE L'ANDAMENTO E, QUALORA FOSSERO ACCERTATE RESPONSABILITÀ A CARICO DI DIRIGENTI OVVERO *EX* DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI DELL'ISTITUTO, CHE AVESSERO PERPETRATO COMPORTAMENTI ILLECITI, LA BANCA VALUTERÀ OGNI AZIONE LEGALE A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI.

2. Vorremo sapere se stante il fatto che la banca non è stata ammessa quale parte civile nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale Penale di Milano questa intenda in ogni caso coltivare in sede civile l'azione di responsabilità contro gli ex dirigenti della banca.

Risposta:

LA BANCA, PUR ESPRIMENDO RISERVE SUL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL TRIBUNALE DI MILANO (IN QUANTO SEMBREREBBE NON CONSIDERARE I PIÙ RECENTI PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE *EX* D.LGS. N. 231/2001 E IN FORZA DEI QUALI LA BANCA NON RISPONDE A TITOLO DI CONCORSO CON I PROPRI ESPONENTI DI VERTICE, BENSÌ DI UNA

PROPRIA COLPA “ORGANIZZATIVA”), HA DOVUTO PRENDERE ATTO DELLA PROPRIA ESCLUSIONE QUALE PARTE CIVILE IN QUANTO NON È LEGITTIMATA AD IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO.

PROPRIO SULLA BASE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DELLA BANCA, IL TRIBUNALE DI FIRENZE, CON ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE COMUNICATA IN DATA 31 MARZO 2017, AVEVA DICHIARATO L’ESTINZIONE DELL’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL’AVV. MUSSARI E DEL DOTT. VIGNI IN RELAZIONE ALL’OPERAZIONE “ALEXANDRIA” (GIUDIZIO DEL QUALE È PARTE ANCHE IL DOTT. BALDASSARRI, CHIAMATO IN CAUSA DALL’AVV. MUSSARI).

IN DATA 7 APRILE 2017, ALLA LUCE DEL FATTO NUOVO RAPPRESENTATO DALL’INTERVENUTA ESCLUSIONE DI BMPS QUALE PARTE CIVILE, LA BANCA HA PRESENTATO RECLAMO AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE (RIBADENDO PERALTRO LA DIVERSITÀ TRA L’AZIONE SVOLTA IN SEDE CIVILE E L’AZIONE SVOLTA IN SEDE PENALE) E HA CHIESTO CHE SIA DATO NUOVAMENTE IMPULSO AL GIUDIZIO CIVILE. OCCORRE QUINDI ATTENDERE LE DETERMINAZIONI CHE SARANNO ASSUNTE AL RIGUARDO DAL COLLEGIO. SI SEGNALE INOLTRE CHE, IN DATA 13 APRILE 2017, SI SVOLGERÀ LA PRIMA UDIENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. VIGNI AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE CHE HA DEFINITO IN SENSO FAVOREVOLE ALLA BANCA L’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DELL’EX DIRETTORE GENERALE IN RELAZIONE ALL’OPERAZIONE “SANTORINI”. SULLA BASE DI TALE SENTENZA LA BANCA HA AVVIATO L’AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL DOTT. VIGNI. SI PRECISA, PER COMPLETEZZA, CHE LE INIZIATIVE ASSUNTE IN RELAZIONE ALL’OPERAZIONE “SANTORINI” NON SONO INFLUENZATE DALL’ESCLUSIONE DELLA BANCA QUALE PARTE CIVILE IN QUANTO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ERA STATA ESPRESSAMENTE ESCLUSA PER I CAPI DI REATO CONCERNENTI TALE OPERAZIONE (IN QUANTO GIÀ OGGETTO DI UN GIUDIZIO CIVILE DEFINITO IN PRIMO GRADO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE).

3. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena ha la volontà di aprire un tavolo di conciliazione a cui far sedere le associazioni a tutela dei consumatori che sono state ammesse quali parti civili nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale Penale di Milano al fine di addivenire a soluzioni di carattere transattivo stragiudiziale con tutti gli azionisti danneggiati a causa delle perdite di valore delle azioni conseguenti al comportamento tenuto dagli ex vertici di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Risposta:

LA BANCA SEGUE CON INTERESSE E MASSIMA ATTENZIONE LA FASE DIBATTIMENTALE APPENA AVVIATA DEL PROCEDIMENTO DI MILANO. LA POSSIBILITÀ DI AVVIARE UN TAVOLO DI CONCILIAZIONE TRANSATTIVO DI CARATTERE STRAGIUDIZIALE, COME PERALTRO ACCADUTO IN CASI SIMILARI DEL RECENTE PASSATO, È ATTUALMENTE ALLO STUDIO E SARÀ TENUTA IN CONSIDERAZIONE, TRA LE ALTERNATIVE CHE LA BANCA



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

POTRÀ PERCORRERE, AL FINE DI CONSENTIRE IL RISTORO AGLI AZIONISTI CHE ABBIANO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E CONTRIBUIRE ALLA RICOSTRUZIONE DEL PROFILO REPUTAZIONALE DELLA BANCA.

4. Vorremmo sapere se la Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. intenda rinunciare o meno a tutte le azioni risarcitorie promosse contro le associazioni a tutela dei consumatori a qualsiasi titolo attivate associazioni a cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile a tutela del grave danno a queste arrecate dal comportamento degli ex dirigenti dell'istituto di credito.

Risposta:

LA CIRCOSTANZA CHE IL TRIBUNALE DI MILANO ABBA RICONOSCIUTO LA LEGITTIMAZIONE DI TALI ASSOCIAZIONI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI EX DIRIGENTI DELLA BANCA NON HA ALCUNA RILEVANZA RISPETTO ALLE CONDOTTE ASSUNTE IN PARTICOLARE DA UN'ASSOCIAZIONE, NEI CUI CONFRONTI È STATA AVVIATA UNA CAUSA CIVILE PER DANNI CAUSATI DA DICHIARAZIONI RITENUTE LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELLA BANCA. LA BANCA, PERALTRO, SI È SEMPRE DICHIARATA DISPONIBILE AD UN'IPOTESI CONCILIATIVA SUL PRESUPPOSTO CHE FOSSERO ABBANDONATI ANCHE I PROCEDIMENTI CHE TALE ASSOCIAZIONE HA PROMOSSO (DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE) CONTRO L'ISTITUTO E NELL'AMBITO DEI QUALI, FINO A QUESTO MOMENTO, LE PRETESE DELL'ASSOCIAZIONE NON HANNO PERALTRO TROVATO ACCOGLIMENTO, IN NESSUN GRADO DI GIUDIZIO.

5. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proceduto ad effettuare degli accantonamenti nel proprio bilanci per fronteggiare l'eventuale necessità di risarcire in qualità di responsabile civile tutti i danni subiti dai propri azionisti a seguito dei fatti di cui al procedimento penale pendente avanti al Tribunale Penale di Milano.

Risposta:

SI RINVIA ALLE RISPOSTE 2,3,4,5 E 6, FORNITE AGLI AZIONISTI COOP CENTRO ITALIA E COOFIN.

6. Vorremmo sapere a quanto ammontano tali accantonamenti e se questi tengono conto di tutti i danni subiti dagli azionisti o solo di quelli costituitisi parte civile nel procedimento penale di Milano.

Risposta:

SI RINVIA ALLE RISPOSTE 2,3,4,5 E 6, FORNITE AGLI AZIONISTI COOP CENTRO ITALIA E COOFIN.

7. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena intenda agevolare l'accesso alla L.3/2012 per tutti i propri clienti in difficoltà da sovra indebitamento o se intende opporsi in modo sistematico ai piani del consumatore o alle procedure liquidatorie così come agli accordi possibili per le aziende non soggette a fallimento o se invece accetti di attivare un tavolo di conciliazione;

Risposta:

LA BANCA NON PUÒ CHE VALUTARE LE SITUAZIONI CASO PER CASO, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL PIANO PROPOSTO ED IN DIPENDENZA DELLA PROPRIA SITUAZIONE/ESPOSIZIONE CON IL DEBITORE, SENZA PRECONCETTI DI SORTA.

8. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena intende rendere pubblici i nominativi di coloro che hanno ceduto le azioni di Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A. nella misura eccedente 1 Milione di Euro nei mesi immediatamente precedenti al 6 febbraio 2013.

Risposta:

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SCAMBI AZIONARI, NON CONSENTE ALLA BANCA DI RICOSTRUIRE LA MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI, FATTA ECCEZIONE PER LE PARTECIPAZIONI C.D. "RILEVANTI" COSÌ COME DETERMINATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. IN MERITO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI SI RINVIA A QUANTO RIPORTATO ALL'INTERNO DEL SITO CONSOB.

9. Vorremmo sapere se la Banca Monte dei Paschi di Siena è disponibile a rendere noti i nominativi delle imprese e privati a cui sono state concesse linee di credito pari o superiori ad 1 milione di euro senza idonee coperture a garanzia e rendere noto se la banca sta procedendo nei confronti di costoro per recuperare le somme non restituite e a cosa hanno fruttato tali attività di recupero crediti.

RISPOSTA:

ESIGENZE NORMATIVE IN MATERIA DI *PRIVACY* DEI DEBITORI NON CONSENTONO DI COMUNICARE AL MERCATO I NOMINATIVI DI COLORO CHE HANNO POSIZIONI IN SOFFERENZA. A RIGUARDO LA BANCA, SOTTO IL CONTROLLO DEI PROPRI REGOLATORI, NAZIONALI E SOVRANAZIONALI, HA AVVIATO TUTTE LE POSSIBILI PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO CONSENTITE DALL'ORDINAMENTO. A TITOLO DI RIFERIMENTO LE ATTIVITÀ DI RECUPERO NEL COMPARTO SOFFERENZE, NELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 HANNO CONSENTITO DI RECUPERARE UNA CIFRA SUPERIORE A EURO 700 MILIONI.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

10. Vorremmo sapere se la banca Monte dei Paschi di Siena è disponibile a legare i 2/3 della retribuzione dovuta ed ogni altro benefit od emolumento dovuto ai manager / dirigenti al raggiungimento di risultati positivi nel bilancio della banca.

Risposta:

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PREVEDE CHE PER LE BANCHE E I GRUPPI BANCARI CHE BENEFICIANO DI INTERVENTI PUBBLICI ECCEZIONALI LA REMUNERAZIONE VARIABILE SIA RIGOROSAMENTE LIMITATA IN PERCENTUALE DEL RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE QUANDO ESSA NON SIA COMPATIBILE CON IL MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO LIVELLO DI PATRIMONIALIZZAZIONE E CON UN'USCITA TEMPESTIVA DAL SOSTEGNO PUBBLICO E CHE NESSUNA REMUNERAZIONE VARIABILE SIA PAGATA AGLI ESPONENTI AZIENDALI, SALVO CHE CIÒ NON SIA GIUSTIFICATO (AD ES. NEL CASO DI DOVER SOSTITUIRE IL *MANAGEMENT*). A RIGUARDO SI RICORDA ANCHE CHE DAL 2011 NON È STATO ATTIVATO DALLA BANCA ALCUN SISTEMA DI REMUNERAZIONE VARIABILE PER IL *MANAGEMENT* E CHE DI CONSEGUENZA NON È STATA EROGATA ALLO STESSO ALCUNA COMPONENTE VARIABILE.

IN AGGIUNTA SI SEGNALE CHE, NEL CONTESTO DELLA NEGOZIAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE, PROPEDEUTICO AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE, SARÀ DEFINITO UN *COMMITMENT* (I.E. IMPEGNO) SPECIFICO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI *MANAGER* (C.D. "*SALARY CAP*") CHE, AI SENSI DELLE NORME EUROPEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE BANCHE, SARÀ PARI A MASSIMO 10 VOLTE LA RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERSONALE DEL GRUPPO.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DOMANDA AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANKIT N. 180 DEL 28.03.2013 PER
COMPLESSIVI € 5.065.210,00;
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANKIT N.399 DEL 23.07.2013 PER
COMPLESSIVI € 1.287.330,00;
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANKIT N.493 DEL 8.10.2013 PER
COMPLESSIVI € 3.472.540,00
SALVO SE ALTRE.**

- 1) Nei provvedimenti richiamati in oggetto era prevista la solidarietà di BMPS con i debitori principali in concreto autori responsabili delle violazioni. Si desidera sapere se, alla data odierna, la BMPS ha effettuato esborsi e, nel caso affermativo, per quale importo e quali azioni ha posto in essere per il recupero di quanto anticipato dalla BMPS a carico dei debitori principali ex art. 1292 e seguenti del Cod. Civ. Nel caso in cui, viceversa, non abbia attivato alcuna azione per il recupero del credito come sopra anticipato da MPS, si desidera sapere la motivazione e quali azioni intende intraprendere, anche in via cautelativa e/o di urgenza a tutela del recupero del proprio credito.

Risposta:

IN VIA PRELIMINARE SI INFORMA CHE, OLTRE AI TRE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELLA BANCA D'ITALIA RICHIAMATI, DURANTE IL PERIODO 2013-2014, SONO STATI AVVIATI E CONCLUSI DIVERSI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DELLA BANCA E DEL VECCHIO *MANAGEMENT* IN CARICA ALL'EPOCA DEI FATTI. IN PARTICOLARE, NEL PERIODO SONO STATI NOTIFICATI:

- 1) N° 4 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IRROGATI DALLA BANCA D'ITALIA, PER AMMONTARE COMPLESSIVO DI SANZIONI PARI AD EURO 9,9 MLN CA. CORRISPOSTI IN FORZA DELL'OBBLIGO DI SOLIDARIETÀ EX ART. 145 TUB;
- 2) N° 8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IRROGATI DALLA CONSOB, PER AMMONTARE COMPLESSIVO DI SANZIONI PARI AD EURO 5,9 MLN CA. CORRISPOSTI IN FORZA DELL'OBBLIGO DI SOLIDARIETÀ EX ART. 195 TUF (DI CUI EURO 750.000 CORRISPOSTI IN QUALITÀ DI PERSONA GIURIDICA SANZIONATA IN FORZA DELL'ART. 187-*QUINQUIES* TUF).

IN FORZA DELLE PREVISIONI DI CUI AGLI ARTT. 145 TUB E 195 TUF, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA HA ADOTTATO LE OPPORTUNE DECISIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEGLI OBBLIGHI DI REGRESSO PREVISTI DALLA NORMATIVA *PRO TEMPORE* VIGENTE, AL FINE DI RECUPERARE LE SOMME CORRISPOSTE IN QUALITÀ DI OBBLIGATO IN SOLIDO.



CON RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI, IN COERENZA CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE SULLE OBBLIGATORIE AZIONI DI REGRESSO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA HA, INFATTI, DELIBERATO L'AVVIO DI TALI AZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SANZIONATI PER I QUALI ERANO STATE INIZIATE AZIONI DI RESPONSABILITÀ OVVERO NEI CONFRONTI DEI QUALI ERANO STATI NOTIFICATI PROVVEDIMENTI DI RINVIO A GIUDIZIO NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI.

IN TALE CONTESTO È STATA, ALTRESÌ, APPROVATA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE SANZIONI PER CUI NON FOSSE RAVVISABILE UNA CONDOTTA, NEI FATTI IN QUESTIONE, CARATTERIZZATA DA DOLO O COLPA GRAVE OVVERO TALE DA NON GIUSTIFICARE TALE SOSPENSIONE; CIÒ AL SOLO FINE DI COPRIRE IL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEI SOGGETTI SANZIONATI, DI TUTTI I MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

TANTO PREMESSO, PER TALI PROCEDIMENTI, SONO STATE AVVIATE LE ATTIVITÀ FORMALI PER L'ESERCIZIO DEL REGRESSO ATTRAVERSO L'INVIO DI LETTERE AI SOGGETTI CHE NON HANNO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI, SOSPENDENDO INVECE L'AZIONE AL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI SOPRA ACCENNATI; IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DI LEGGE LA BANCA RIAVVIERÀ, PERTANTO, LE AZIONI NEI CONFRONTI DI CIASCUN SOGGETTO SANZIONATO AL TERMINE DELL'ESPLETAMENTO DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PROPOSTI DAGLI STESSI.

PER QUANTO RIGUARDA I GIUDIZI DI REGRESSO GIÀ PROMOSSI DALLA BANCA (NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SANZIONATI, PER I QUALI ERANO STATE INIZIATE AZIONI DI RESPONSABILITÀ, OVVERO NEI CONFRONTI DEI QUALI ERANO STATI NOTIFICATI PROVVEDIMENTI DI RINVIO A GIUDIZIO NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI) I RELATIVI PROCEDIMENTI RISULTANO ALLO STATO SOSPESI PER EFFETTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ADITE. NE CONSEGUE CHE LA BANCA POTRÀ RIATTIVARE I GIUDIZI SOLO ALL'ESITO FINALE DELLE IMPUGNAZIONI PROMOSSE DAI SOGGETTI SANZIONATI AVVERSO I RELATIVI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TRE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI COMMINATI DALLA BANCA D'ITALIA OGGETTO DELLA DOMANDA AVANZATA DAL SOCIO FALASCHI:

1) PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANCA D'ITALIA N°180 DEL 18 MARZO 2013 PER COMPLESSIVI EURO 5.065.210,00

IL PROCEDIMENTO È STATO AVVIATO A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI CONDOTTI NEL PERIODO 2011-2012 SUI RISCHI FINANZIARI E SUI PROCESSI DI DETERMINAZIONE DELL'ATTIVO PONDERATO, MIRATI PRINCIPALMENTE ALLE STRUTTURE DI FINANZA DI BMPS; LA BANCA D'ITALIA IN DATA 28 MARZO 2013 HA SANZIONATO 24 SOGGETTI, MEMBRI DEI PRECEDENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO

SINDACALE NONCHÉ MEMBRI DELL'ALTA DIREZIONE DELLA BANCA (CFR. BOLLETTINO DI VIGILANZA N. 3, MARZO 2013 DI BANCA D'ITALIA) E, COME RICHIESTO DALLA LEGGE, LA BANCA HA DOVUTO PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SANZIONATO PARI AD EURO 5.065.210 IN QUALITÀ DI OBBLIGATA IN SOLIDO.

A MAGGIO 2013 SONO STATE INVIATE FORMALI LETTERE DI MESSA IN MORA INTERRUPTIVE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SANZIONATI.

A MARZO 2014, SULLA BASE DI QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, È STATA PROMOSSA L'AZIONE DI REGRESSO A CARICO DELL'AVV. MUSSARI, DEL DOTT. VIGNI E DEL DOTT. BALDASSARRI DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE (SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA).

IN DATA 20 FEBBRAIO 2015 IL TRIBUNALE HA DICHIARATO LA PROPRIA INCOMPETENZA FUNZIONALE E RICONOSCIUTO LA COMPETENZA TERRITORIALE DEL FORO DI SIENA, ASSEGNANDO ALLE PARTI IL TERMINE DI LEGGE PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO.

IL GIUDIZIO È STATO RIASSUNTO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA IN DATA 7 MAGGIO 2015 E ALL'UDIENZA DEL 26 OTTOBRE 2015 È STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO; IN DATA 23 NOVEMBRE 2015 LA BANCA HA PROVVEDUTO ALLA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. A SEGUITO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 21 NOVEMBRE 2016 LA CORTE DI CASSAZIONE, CON PROVVEDIMENTO DEL 7 MARZO 2017, HA RESPINTO L'ISTANZA DELLA BANCA RITENENDO NON CENSURABILE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIENA CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI REGRESSO PROMOSSO DALLA BANCA.

2) PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANCA D'ITALIA N°399 DEL 23 LUGLIO 2013 PER COMPLESSIVI EURO 1.287.330,00

SI TRATTA DI UNA SANZIONE NOTIFICATA AD ALCUNI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA ALL'EPOCA DEI FATTI IN OGGETTO E ALLA BANCA, QUALE RESPONSABILE IN SOLIDO, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE NELLE BANCHE E NEI GRUPPI BANCARI PER QUANTO CONCERNE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ ALLA VIOLAZIONE DELLE MEDESIME DISPOSIZIONI CITATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA DA PARTE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

TALE VIOLAZIONE ERA RELATIVA AL COMPENSO (PARI ALL'IMPORTO LORDO DI EURO 4 MILIONI) RICONOSCIUTO ALL'EX DIRETTORE GENERALE, DOTT. VIGNI, IN SEDE DI CESSAZIONE DELL'INCARICO (CFR. BOLLETTINO DI VIGILANZA N. 7, LUGLIO 2013 DI BANCA D'ITALIA).

I SOGGETTI SANZIONATI SONO STATI 13.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

COME RICHIESTO DALLA LEGGE LA BANCA HA CORRISPOSTO L'IMPORTO DELLA SANZIONE PARI AD EURO 1.287.330 IN QUALITÀ DI OBBLIGATA IN SOLIDO.

SONO STATE INVIATE FORMALI LETTERE DI MESSA IN MORA INTERRUPTIVE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SANZIONATI E A MARZO 2014 È STATA PROMOSSA AZIONE DI REGRESSO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE), NEI CONFRONTI DELL'AVV. MUSSARI.

CON ORDINANZA EMESA IN DATA 18 MAGGIO 2015 IL TRIBUNALE HA SOSPESO IL GIUDIZIO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DALL'AVV. MUSSARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO, RITENENDO SUSSISTENTE IL RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ TRA LE DUE CONTROVERSIE.

3) PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO BANCA D'ITALIA N° 493 DELL'8 OTTOBRE 2013 PER COMPLESSIVI EURO 3.472.540,00

CON IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO IN OGGETTO SONO STATE IRROGATE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA REGOLAMENTARE PER MANCATO RISPETTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO A LIVELLO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2008, DI VIGILANZA INFORMATIVA PER MANCATE COMUNICAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALL'INDEMNITY RILASCIATA A BANK OF NEW YORK IN OCCASIONE DELL'OPERAZIONE "FRESH" ED A J.P. MORGAN SECURITIES LTD (ORA J.P. MORGAN SECURITIES PLC), NONCHÉ AD ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE DEL CONTRATTO DI USUFRUTTO CON J.P. MORGAN SECURITIES PLC E AL PAGAMENTO ALLA STESSA DEI CANONI NEL PERIODO LUGLIO 2008-APRILE 2009; INOLTRE SONO STATE CONTESTATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ERRATE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E IRREGOLARITÀ NELLE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E NELLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DI TALE OPERAZIONE (CFR. BOLLETTINO DI VIGILANZA N. 10, OTTOBRE 2013 DI BANCA D'ITALIA).

I SOGGETTI SANZIONATI SONO STATI 17.

COME RICHIESTO DALLA LEGGE LA BANCA HA DOVUTO PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SANZIONATO PARI AD EURO 3.472.540 IN QUALITÀ DI OBBLIGATA IN SOLIDO.

NELL' OTTOBRE 2013 SONO STATE INOLTRATE FORMALI LETTERE DI MESSA IN MORA INTERRUPTIVE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SANZIONATI.

A MARZO 2014 È STATA PROMOSSA AZIONE DI REGRESSO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA) NEI CONFRONTI, TRA L'ALTRO, DELL'AVV. MUSSARI E DEL DOTT. VIGNI, SOPRASSEDENDO NEI CONFRONTI DEL DOTT. PIRONDINI A SEGUITO DI UN PIANO DI RIMBORSO CON LO STESSO CONCORDATO.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE E DELLA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA, QUEST'ULTIMO HA DICHIARATO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO. IN DATA 21 MARZO 2016 LA BANCA HA PROVVEDUTO ALL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 C.P.C. ED È IN ATTESA DELLA FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA NORBERTO SESTIGIANI

1) Dalla nota integrativa consolidata, pag. 325 si legge che a livello consolidato l'esposizione lorda finale delle sofferenze ammonta a €29.424.969, in crescita di ben €mld. 2.7 rispetto al 2015, malgrado cancellazioni per €mld. 1.7.

Chiedo di poter conoscere – relativamente agli ultimi cinque esercizi (2016-2015-2014-2013-2012) , uno specchio riepilogativo relativo a:

Variazioni in aumento;

Cancellazioni;

Incassi.

2) Dalla nota integrativa consolidata, pag. 325 si legge che a livello consolidato l'esposizione lorda finale delle sofferenze ammonta a €29.424.969, in crescita di ben €mld. 2.7 rispetto al 2015, malgrado cancellazioni per €mld. 1.7.

Chiedo di poter conoscere – relativamente agli ultimi cinque esercizi (2016-2015-2014-2013-2012) l'incidenza percentuale annua degli incassi, rispetto all'esposizione lorda iniziale di ciascun esercizio di riferimento.

3) Dalla nota integrativa consolidata, pag. 325 si legge che a livello consolidato l'esposizione lorda finale delle sofferenze ammonta a €29.424.969, in crescita di ben €mld. 2.7 rispetto al 2015, malgrado cancellazioni per €mld. 1.7.

Chiedo di poter conoscere relativamente agli ultimi cinque esercizi (2016-2015-2014-2013-2012) limitatamente alle cancellazioni, le motivazioni della cancellazione ed il rigiro a conto economico.

Risposta (congiunta alle domande 1, 2 e 3):

DI SEGUITO UNA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI RICHIESTI CON RIFERIMENTO AGLI ULTIMI 5 ANNI ESTRAIBILI DAI BILANCI CONSOLIDATI DEL GRUPPO 2012-2016.

Fonte: tabella A.1.7 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

	Euro/000				
	2012	2013	2014	2015	2016
Esposizione lorda iniziale (riga A)	14.508.933	17.330.160	21.561.865	24.334.166	26.627.473
Variazioni in aumento (riga B)	3.896.645	4.966.072	4.305.203	5.486.745	5.328.375
Cancellazioni (riga C2)*	124.898	139.936	909.839	2.300.872	1.734.972
Incassi (righe C3+C4)	686.906	549.114	520.928	656.382	734.475
Incidenza incassi/Esp lorda iniziale	4,7%	3,2%	2,4%	2,7%	2,8%

* Le cancellazioni includono sia gli stralci che le cessioni



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

L'ELIMINAZIONE DEI CREDITI DALLE SCRITTURE CONTABILI DELLA BANCA, ANCHE IN OSSEQUIO AI PRINCIPI CONTABILI, È EFFETTUATA ALLORCHÉ UN CREDITO SIA GIUDICATO INESIGIBILE O QUANDO NON VI SIANO PROSPETTIVE REALISTICHE DI RECUPERO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO ESPERITE DA PARTE DELLA BANCA NEI CONFRONTI DEL DEBITORI E DEI GARANTI. IL PROCESSO DI ELIMINAZIONE DEI CREDITI DALLE SCRITTURE CONTABILI È SOGGETTO AD UNO SPECIFICO ITER DELIBERATIVO FINALIZZATO ANCHE AD IDENTIFICARE LE MOTIVAZIONI DELLA CANCELLAZIONE CHE VENGONO ATTENTAMENTE VALUTATE DAI PREPOSTI ORGANI DELIBERANTI. NEL CASO DI OPERAZIONI DI SALDO E STRALCIO OVVERO DI CESSIONE DI CREDITI (SINGOLO CREDITO OVVERO PORTAFOGLI DI CREDITI) NELLA VOCE CANCELLAZIONE È REGISTRATA LA COMPONENTE DEL CREDITO CHE VIENE CANCELLATA PER EFFETTO DI DETTE OPERAZIONI.



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
12 aprile 2017

SCHEDA PER "RICHIESTA DI INTERVENTO"

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al/i punto/i all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- 1. Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).
- 3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), per l'approvazione del piano di "performance shares" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1. Proposta di riduzione del capitale sociale a copertura della perdita residua al 31 dicembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 15 e 19; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Siena, 12.04.2017

(Firma)





ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
12 aprile 2017

SCHEDA PER "RICHIESTA DI REPLICA"

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al/i punto/i all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- 1. Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).
- 3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), per l'approvazione del piano di "performance shares" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.


PARTE STRAORDINARIA:

- 1. Proposta di riduzione del capitale sociale a copertura della perdita residua al 31 dicembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 15 e 19; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Siena, 12.04.2017

(Firma)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").



Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.

A circular stamp is partially visible on the right side of the page, overlapping the text of item 6. To its right is a handwritten signature in black ink.A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned at the bottom right of the page, extending across the width of the text area.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione dei delegati incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 – ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 6
Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni – fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 - fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto Assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità – che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7
Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.



A handwritten signature in black ink is located in the lower right quadrant of the page. To its left, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature. The signature appears to be a stylized, cursive name.

Art. 8
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9
Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

- 1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), **entro l'inizio dei lavori assembleari.**


Casi in cui c'è diritto d'intervento ma non di voto:

- 1) Ai sensi dell'art. 14, dello **Statuto:**

- *il comma 6*, prevede che: "Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse."²
- *il comma 7*, stabilisce che "Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione."

- 2) Per il caso di omissione degli adempimenti informativi inerenti **patti parasociali**,

- l'art. 122 del D.lgs. n. 58/98 (*Patti parasociali*) stabilisce che: 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
 - a) comunicati alla Consob;
 - b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
 - c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
 - d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
- 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
 - a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
 - b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
 - c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
 - d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

A large, faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below it, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be a stylized name. The signature is written over a horizontal line that extends across the width of the page.

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2₂;

- l'art. 2341 *ter*, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea "*.....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377*";
- 3) L'articolo 2359-*bis* del c.c. stabilisce che la società **controllata** da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società **controllante**;
- 4) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/03/1998 n. 144 vieta l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti "*a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al 5% del capitale*" ovvero con riguardo all'intera partecipazione detenuta da "*chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23¹ del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*" (Testo Unico Bancario – TUB) qualora sia stato condannato a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione²;

¹ Art. 23 TUB - Nozione di controllo

1. *Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.*

² DM n.144/1998 - Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche

1. *Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla esclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento. 6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della*

5) L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (*Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione*) prevede che:

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le **autorizzazioni** previste dall'articolo 19³ non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le **comunicazioni** previste dall'articolo 20⁴.”

legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

³ Art. 19 TUB (Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. [Abrogato] 7. [Abrogato] 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

³ Art. 20 TUB (Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di ni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Per completezza si riportano i seguenti articoli del TUB:

Art. 139 TUB (Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”

6) L'art. 25 del TUB (**Partecipanti al capitale**) prevede che:

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere **requisiti** di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

7) L'art. 110 del TUF (**Inadempimento degli obblighi**) stabilisce, nell'ambito di **offerte pubbliche di acquisto obbligatorie**, che:

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

Art. 140 TUB - Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni. 2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.

8) Per l'ipotesi di violazione dell'art. 120 del TUF (*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*), è stabilito che:

1. ...*omissis*...

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. ... *omissis* ...

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3....*abrogato*

4...*abrogato*

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

9) Per l'ipotesi di violazione di obblighi in tema di **partecipazioni reciproche**, l'art. 121 del T.U.F. (*Disciplina delle partecipazioni reciproche*) sancisce che:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4.... *Omissis*...

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

10) Relativamente al rappresentante designato l'art. 135-undecies del T.U.F *Rappresentante designato dalla società con azioni quotate* stabilisce che:

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

11) In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, nell'ambito di una procedura di sollecitazione di deleghe, l'art. 138 della Delibera Consob n. 11971/1998 - Regolamento Emittenti (*Conferimento e revoca della delega di voto*) prevede che:

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse

materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;


b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible on the right side of the page. To its right, there is a handwritten signature in black ink.A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom right portion of the page, extending from the right margin towards the center.

10





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**GUIDA PER L'AZIONISTA
DELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
PAR. 1 – <i>Convocazione e costituzione dell'assemblea</i>	pag. 4
PAR. 2 – <i>Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea</i>	pag. 7
PAR. 3 – <i>Informativa assembleare</i>	pag. 14


PREMESSA

Con il D.lgs. n. 27/2010 (entrato in vigore il 20 marzo 2010), è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell'11 Luglio 2007 sugli "shareholders' rights", finalizzata essenzialmente a consentire una maggior partecipazione dei soci agli eventi assembleari delle società quotate nonché a garantire agli stessi una maggiore informazione soprattutto in fase pre-assembleare.

Sostanzialmente, il decreto legislativo – che modifica alcune disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), ha apportato modifiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate e ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e rafforzato i diritti già riconosciuti, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto e dialogo fra soci e organi di gestione della società.

Successivamente, con il D. lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152), sono state emanate delle misure correttive volte a risolvere alcune criticità sorte a seguito del recepimento della citata normativa .

In considerazione di questo notevole intervento da parte del legislatore, pensando di fare cosa gradita agli azionisti della nostra banca, è stato predisposto il presente documento che riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari vigenti relative all'evento assembleare.

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. To its right, there is a handwritten signature in dark ink.A large, stylized handwritten signature in dark ink, positioned below the circular stamp and signature area.

PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369

Seconda convocazione e convocazioni successive

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Diritti dei soci

Art. 125-bis

Avviso di convocazione dell'assemblea


1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. To its left, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

- 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.


Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text. The signature is a stylized, cursive script.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

Identificazione degli azionisti

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

Rappresentanza nell'assemblea

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri

dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

Disposizioni generali

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

Sollecitazione

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

Associazioni di azionisti

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
 - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

Delega di voto

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilità

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell' idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
 - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...omissis.... [abrogato]
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capo I

Deleghe di voto


Art. 134

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II

Sollecitazione di deleghe

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. To its left, there is a faint circular stamp or seal, partially obscured by the signature. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'M'.

Art. 135

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

Procedura di sollecitazione

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. ...*omissis*... [abrogato].
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
 - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
 - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
 - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

Obblighi di comportamento

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

Conferimento e revoca della delega di voto

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

Interruzione della sollecitazione

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lqs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lqs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

Relazioni illustrative

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

Art. 85

Verbalisti assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.



STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6).

Indice

TITOLO I.....	3
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata	3
TITOLO II.....	4
Capitale sociale – azioni	4
TITOLO III.....	7
Organi della Società.....	7
TITOLO IV	7
L'Assemblea	7
TITOLO V	11
Il Consiglio di Amministrazione	11
TITOLO VI	18
Il Comitato Esecutivo	18
TITOLO VII	19
Gli Amministratori Delegati.....	19
TITOLO VIII	19
Il Presidente.....	19
TITOLO IX	20
Il Direttore Generale.....	20
TITOLO X	21
Il Collegio Sindacale	21
TITOLO XI	24
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci	24
TITOLO XII	25
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio	25
TITOLO XIII	25
Le Strutture periferiche	25
TITOLO XIV.....	25
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari	25
TITOLO XV.....	26
Bilancio e utili.....	26
TITOLO XVI.....	26
Facoltà di firma	26
TITOLO XVII	27
Liquidazione.....	27

TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro 7.365.674.050,07 (settemiliarditrecentosessantacinquemilioneiseicentoseptantaquattromilacinquanta virgola sette) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 29.320.798 (ventinovemilioni trecentoventimilasettecentonovantotto) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.
7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities

Convertibili, per massime n. 406.846 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, nonché a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 18 maggio 2015, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 16 aprile 2015, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di Euro 134.952.651,33.

8. L'Assemblea Straordinaria in data 24 novembre 2016 ha deliberato:
- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti;
 - al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 64 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da un intermediario disponibile ad acquistarle, ove necessario, e ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;
 - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge:
 - (i) il potere di determinare, in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017, il momento in cui si procederà al raggruppamento;
 - (ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato.
9. Con delibera dell'Assemblea straordinaria del 24 novembre 2016 è stata conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, delega per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale nel numero massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso in funzione del loro prezzo

di emissione, eventualmente da riservarsi, anche facendo ricorso a specifiche *tranche*, secondo le determinazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, al pubblico indistinto e/o agli attuali azionisti (anche mediante l'eventuale riconoscimento a questi ultimi di diritti di opzione o prelazione a valere su una o più *tranche* dell'aumento di capitale) e/o ad investitori istituzionali e/o qualificati (inclusi, tra l'altro, fondi, fondazioni, ecc.) e/o a portatori di strumenti finanziari emessi o garantiti (direttamente o indirettamente) dalla Banca, o emessi da terzi ma convertibili in azioni della Banca.

Detta delega potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2017, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, nonché dei criteri fissati nella delibera assembleare modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il godimento, il prezzo di emissione delle azioni e la determinazione della parte di esso da imputare al capitale sociale e di quella da imputare a sovrapprezzo, essendo comunque inteso che il Consiglio di Amministrazione determinerà, nei termini illustrati nella delibera dell'Assemblea, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo delle nuove azioni da emettersi nell'ambito di offerte di sottoscrizione - anche inclusive di collocamenti presso investitori istituzionali e/o qualificati e/o *cornerstone* e/o *anchor investor* - nonché poste a servizio di operazioni di c.d. "*liability management*", in base ai seguenti criteri: (i) quantità e qualità della domanda raccolta presso investitori istituzionali e/o qualificati e, eventualmente, presso *cornerstone investor* e/o *anchor investor*, e/o (ii) quantità della domanda ricevuta dal pubblico indistinto qualora fosse prevista una *tranche* a questi dedicata, il tutto mediante il metodo del c.d. *bookbuilding* e applicazione del criterio dell'*open price*, nei termini illustrati nella delibera dell'Assemblea. Ove ritenuto opportuno nel primario interesse della Società al buon esito dell'aumento di capitale, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì tener conto: (1) delle condizioni del mercato mobiliare nazionale e internazionale; e/o (2) della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e del gruppo ad essa facente capo e/o del relativo andamento reddituale.

Per le azioni che fossero collocate con modalità diverse da quelle sopra menzionate o nei casi in cui il metodo del c.d. *bookbuilding* non portasse alla determinazione di un prezzo, il prezzo di emissione potrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione anche con metodi diversi dal *bookbuilding*, eventualmente tenendo conto, tra l'altro, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e del gruppo ad essa facente capo, del relativo andamento reddituale, nonché delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione del prezzo.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle

società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.

3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
 - d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
 - i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
 - j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.
4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
 - b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
7. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

- b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
- (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
- (1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
- Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.
- Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.
- Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
- Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
- Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal

Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di *business*, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;

- b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

- q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
 - r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
 - s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
 - t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
 - w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
 - x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art. 14, comma 8, del presente Statuto;
 - y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.
4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;

- (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO VI Il Comitato Esecutivo

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
 - c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
 - d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 21

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

TITOLO VII Gli Amministratori Delegati

Articolo 22

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VIII Il Presidente

Articolo 23

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza

esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;

- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
 - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX **Il Direttore Generale**

Articolo 24

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;

- d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
- e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
- f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

- (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
- (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
- (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.
- Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.
- (3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

- 4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
- I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
- Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
8. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
9. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea

potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).

2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII

Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Articolo 28

1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
2. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

TITOLO XIII

Le Strutture periferiche

Articolo 29

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIV

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV Bilancio e utili

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI Facoltà di firma

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.

2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XVII Liquidazione

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the circular stamp.

